

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 804}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDELLI, MARRAS, MACALUSO EMANUELE, GIANNINI,
PEGORARO, ESPOSTO, DI MARINO, RIGA GRAZIA, MI-
RATE, MARTELLI, VALORI, BONIFAZI, SCUTARI**

Presentata il 22 settembre 1972

Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 14 luglio 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto « nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici », nella parte in cui non limitano la applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri famigliari, nonché dell'articolo 3, secondo e sesto comma, nella parte in cui fissa fra il minimo di 12 e il massimo di 45 volte i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione dei canoni di affitto e, ancora, dell'articolo 1, nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in denaro.

La gravità della sentenza sopraddetta è già stata ripetutamente sottolineata. Essa si caratterizza per una interpretazione estremamente

arretrata delle norme costituzionali che regolano il regime della proprietà terriera parasitaria e per l'inaccettabile pretesa di esercitare un controllo di merito sul Parlamento, invadendone il campo di specifica competenza.

L'asserto fondamentale su cui si fonda la sentenza della Corte costituzionale innanzi richiamata, secondo il quale l'applicazione dei coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale prevista dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 determinerebbe « ... una misura del canone così esigua da rendere lo stesso privo di ogni valore rappresentativo del reddito che la terra deve pur fornire al proprietario... », è destituito da ogni fondamento sul piano della oggettività, oltre che inaccettabile sotto il profilo del diritto, poiché, ripetiamo, censura nel merito un atto sovrano del Parlamento.

L'esperienza ha dimostrato che dall'applicazione della legge oggetto della sentenza della Corte costituzionale derivano quasi ovunque

canoni di affitto di gran lunga superiori a quelli mediamente praticati negli altri paesi dell'area comunitaria. L'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura della Lombardia denunciava in una sua relazione che « ... in Francia si può disporre di un ettaro della migliore terra di pianura pagando meno di 15.000 lire annue tutto compreso ». In base alla legge n. 11 del 1971, nelle zone di pianura italiane, i canoni di affitto risultanti vanno dal doppio al triplo di quelli francesi. In certe zone del Mezzogiorno la situazione si aggrava notevolmente e i canoni possono raggiungere persino livelli superiori a quelli in essere prima della entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Certo che si danno anche casi limite in cui dall'applicazione dei coefficienti previsti dalla legge in vigore derivano canoni inferiori rispetto ai livelli medi comunitari. È appunto il caso sul quale si fonda la sentenza della Corte costituzionale. Ma nella fattispecie la responsabilità ricade totalmente sul proprietario concedente, il quale non ha mai avvertito il dovere civico di chiedere la revisione, possibile ieri come oggi, dei dati catastali del 1939 e non lo ha fatto per la semplice quanto interessata ragione che da oltre trenta anni a questa parte i proprietari terrieri hanno pagato le imposte e relative sovrimeposte gravanti sui terreni con riferimento a questi redditi dominicali, indipendentemente dalle trasformazioni nel frattempo intervenute sui terreni medesimi. Ciò ha significato per molti proprietari non pagare di fatto nulla a titolo di imposte, pur percependo elevati canoni di affitto.

La legge 11 febbraio 1971, n. 11, prevede, del resto, che i proprietari concedenti possono chiedere in ogni momento la revisione dei dati catastali e « ... determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualità e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale ».

Si deve, inoltre, rilevare che le valutazioni catastali del 1939 risultano particolarmente favorevoli alla proprietà terriera. Se tali valutazioni dovessero rifarsi oggi, sulla base della nuova concezione dei rapporti contrattuali in agricoltura che si evince dalla Costituzione, si dovrebbe tenere conto della necessità di riportare i valori fondiari alla loro realtà, che deve essere riferita al reddito effettivo che la terra può dare a chi la lavora e non al suo valore commerciale, sempre più

influenzato da fattori speculativi totalmente estranei al processo produttivo agricolo.

Non meno inaccettabile appare l'ipotesi di una « periodica rivalutazione del canone in denaro » in rapporto alla svalutazione monetaria e all'andamento del costo della vita. Un siffatto meccanismo si tradurrebbe in un continuo aumento della rendita fondiaria e in una parallela e progressiva decurtazione della remunerazione del lavoro contadino e del reddito del capitale investito nella conduzione aziendale. In effetti, mentre con la svalutazione monetaria la proprietà terriera assenteista otterrebbe una rivalutazione monetaria della rendita, gli affittuari subirebbero il triplice svantaggio dell'aumento dei canoni di affitto, dell'aumento del costo della vita e dell'aumento dei prezzi dei mezzi tecnici necessario all'agricoltura, non compensati dalla lievitazione dei prezzi dei prodotti agricoli alla produzione che, come conferma l'esperienza, non si determina quasi mai in periodi di svalutazione e che, per buona parte, sono del resto vincolati da decisioni politiche.

Né può essere accolta la tesi della Corte costituzionale dell'esclusione degli affittuari conduttori dalla disciplina dei canoni di affitto prevista dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11. Tale esclusione infatti determinerebbe immediatamente una spinta a non concedere più terreni in affitto ai coltivatori diretti, oltre a creare una discriminazione tra piccoli e grandi proprietari concedenti a favore di questi ultimi, in conseguenza del fatto che generalmente vi è corrispondenza tra grande azienda agraria capitalistica e grande proprietà terriera. Senza dire che, comunque, si privilegierebbe la proprietà a danno dell'impresa, mentre deve essere il contrario. Se una differenziazione deve essere introdotta fra affittuari conduttori e affittuari coltivatori diretti, come noi proponiamo con la presente proposta di legge, questa non deve risolversi in un lucro differenziale per la grande proprietà terriera, ma deve andare a beneficio dello sviluppo della produzione e del miglioramento delle condizioni ambientali e civili dei lavoratori della terra.

Esiste invece il grave problema dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto, di cui la Costituzione assicura la tutela e che sono stati danneggiati dalla nuova legge sull'affitto dei fondi rustici. È un problema rilevante, sociale e politico, che deve trovare la sua soluzione sul piano sociale, come proponiamo nel secondo titolo della presente proposta di legge, dove si definiscono una serie di concreti provvedimenti atti a garantire la tutela

dei legittimi interessi dei piccoli proprietari concedenti, in considerazione del fatto che siamo in presenza di una rendita di sussistenza frutto dell'investimento di risparmi di lavoro.

Il Parlamento, con un provvedimento legislativo ponte, ha inteso porre rimedio in via transitoria ai guasti provocati dalla sentenza della Corte costituzionale fino al 10 novembre 1972. Occorre ora, con ogni urgenza, varare una nuova legge che affronti organicamente la materia.

Alle esigenze innanzi sottolineate intende dare risposta la presente proposta di legge, che riconferma, nella sostanza, le conquiste della legge 11 febbraio 1971, n. 11 in materia di livelli dei canoni di affitto dei fondi rustici, introduce alcune importanti innovazioni migliorative nella normativa in vigore e prevede provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto.

I singoli articoli non hanno bisogno di illustrazione dettagliata, anche perché la materia è stata oggetto di ampio dibattito in sede parlamentare in tempi recenti.

L'articolo 1 afferma la competenza delle Regioni in fatto di nomina delle Commissioni tecniche provinciali e dei rispettivi presidenti.

L'articolo 2, riconfermando in 45 volte il coefficiente massimo di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione dei canoni di affitto, eleva il coefficiente minimo a 24 volte e stabilisce la facoltà delle Regioni di autorizzare, con loro leggi, le Commissioni tecniche provinciali da elevare il coefficiente massimo fino a 55 volte ove esistano particolari situazioni relative a settori specifici dell'agricoltura di ciascuna regione o si sia determinato, nel primo quadriennio di applicazione delle tabelle, una variazione, favorevole all'affittuario, del rapporto tra l'indice dei prezzi dei prodotti agricoli alla produzione da un lato, e gli indici del costo della mano d'opera e dei mezzi tecnici necessari all'agricoltura dall'altro. Il canone non potrà comunque essere inferiore al doppio dell'ammontare delle imposte fondiari e relative sovrimposte effettivamente pagate.

L'articolo 3 introduce l'obbligo per gli affittuari conduttori di investire ogni anno per migliorie alle case dei lavoratori agricoli dipendenti, agli altri fabbricati e al fondo una somma pari al 20 per cento del canone di affitto, sulla base dei piani culturali aziendali, d'intesa con la rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori e previo parere favorevole

della Commissione locale per la mano d'opera agricola.

L'articolo 4 afferma la nullità delle rinunce e delle transazioni che hanno per oggetto diritto dell'affittuario e la validità delle convenzioni tra le parti, purché non in contrasto con le norme di legge vigenti.

L'articolo 5 sancisce la durata minima dei contratti di affitto a coltivatori diretti in 18 anni, analogamente a quanto già in essere per gli affittuari conduttori, ferma restando la proroga in atto, facendo eccezione solo per i casi in cui il conducente sia un ex coltivatore diretto emigrato che voglia ritornare a coltivare direttamente il fondo.

L'articolo 6 fissa i criteri per la determinazione del prezzo del terreno ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione con riferimento ai valori di mercato da parte delle Commissioni tecniche provinciali e stabilisce che il prezzo così determinato è vincolante per il proprietario, il quale non potrà vendere ad altri il terreno, salvo mancata accettazione del prezzo da parte del concessionario o dello avente diritto alla prelazione o di sua esplicita rinuncia ad avvalersi di tale diritto.

L'articolo 7 tende a disciplinare in forma più completa il subaffitto e le modalità di rescissione del contratto in caso di morosità.

L'articolo 8 prevede che le somme anticipate a titolo di pagamento dei canoni per l'annata 1972-73 saranno conguagliate con riferimento alle tabelle risultanti dall'applicazione della nuova legge e che, comunque, le norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applicano a tutti gli effetti anche ai contratti per i quali siano insorti giudizi nel periodo tra l'entrata in vigore della legge medesima e l'emanazione della sentenza n. 155 della Corte costituzionale.

Gli articoli dal 9 al 16, costituenti il secondo titolo della proposta di legge, si riferiscono ai provvedimenti sociali a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto.

L'articolo 9 definisce l'area dei beneficiari dei provvedimenti, individuata in quelle categorie di concedenti che dispongono di un reddito complessivo non superiore a lire 2 milioni 200.000 all'anno e la cui proprietà non superi le 8.000 lire di reddito dominicale, o le 20.000 qualora non dispongano di altri redditi oltre a quello loro derivante dall'affitto della terra, ovvero siano titolari di pensione non superiore ai minimi di legge.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 indicano la natura dei provvedimenti a favore dei piccoli concedenti, che possono essere così sintetizzati:

a) rendere permanente il beneficio della esenzione fiscale, nel senso di stabilire che i redditi derivanti dall'affitto dei terreni non sono computati ai fini della determinazione del reddito imponibile per le imposte sul reddito delle persone fisiche e locale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825;

b) consentire ai piccoli proprietari concedenti che lo vogliano di poter vendere la terra ad enti pubblici a condizioni di favore, potendo scegliere tra diverse e vantaggiose forme di pagamento: pagamento in una unica soluzione, con buoni del tesoro ad elevato tasso di interesse e garantiti contro la svalutazione, oppure con l'adozione di una rendita vitalizia periodicamente rivalutabile in base all'andamento del costo della vita;

c) concessione a favore dei piccoli concedenti che non vogliono o non possono vendere la terra di un contributo a carico dello Stato, rapportato alla minore entrata loro de-

rivante dall'applicazione della legge sull'affitto dei fondi rustici.

L'articolo 14 detta alcune norme per la utilizzazione dei terreni acquistati dagli enti pubblici, che deve avvenire nell'ambito dei piani zonali di sviluppo agricolo, tendendo a favorire la formazione o l'ampliamento di aziende dirette coltivatrici, singole o associate, da assegnare in proprietà o in affitto, secondo la loro preferenza, a coltivatori diretti e a lavoratori agricoli dipendenti.

L'articolo 15 attiene alla copertura finanziaria della legge e l'articolo 16 prevede la emanazione del regolamento da parte del Ministero del tesoro, d'intesa con le Regioni, per l'attuazione di alcune norme della legge medesima.

La necessità e l'urgenza dell'approvazione della presente proposta di legge non sfuggiranno certo ai colleghi che condividono la esigenza di un profondo rinnovamento della nostra agricoltura e che sono preoccupati di garantire il più ampio sostegno popolare alla politica delle riforme e alla difesa della democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NUOVE NORME SULL'AFFITTO
DEI FONDI RUSTICI

ART. 1.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti della commissione sono nominati dalla Regione e quelli in rappresentanza delle categorie dalle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attraverso le rispettive organizzazioni provinciali.

La commissione è presieduta da un funzionario della Regione, esperto in materia agraria, designato dalla Regione medesima ».

ART. 2.

I commi 1, 2 e 6 dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione tecnica provinciale determina per ogni zona agraria omogenea, ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto, che sarà corrisposto in denaro e in misura tale da garantire comunque l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, il reddito del capitale investito e la buona conduzione dei fondi.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte e un massimo di 45 volte, in conformità alle direttive della Commissione tecnica centrale.

Ove esistano particolari situazioni relative a settori specifici dell'agricoltura di ciascuna

regione, o si sia determinata nel primo quadriennio di applicazione delle tabelle una variazione, favorevole all'affittuario, del rapporto tra l'indice dei prezzi dei principali prodotti agricoli pagati ai produttori, da un lato, e gli indici del costo della mano d'opera e dei mezzi tecnici e dei prodotti industriali necessari all'agricoltura dall'altro, le Regioni potranno autorizzare con loro leggi le Commissioni tecniche provinciali ad elevare il coefficiente massimo di cui al comma precedente fino ad un massimo di 55 volte, determinando i criteri e le norme di applicazione dei punti eccedenti il coefficiente 45.

Il canone di affitto non potrà comunque essere inferiore, fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, al doppio dell'ammontare dell'imposta fondiaria e relative sovrimposte effettivamente iscritte a ruolo. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i proprietari di terreni concessi in affitto denunceranno annualmente l'ammontare del canone effettivamente percepito.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini di cui al primo comma del presente articolo o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sarà corrisposto, in via provvisoria e salvo conguaglio, nell'ammontare corrispondente a 40 volte il reddito dominicale dei fondi oggetto del contratto ».

ART. 3.

Gli affittuari non coltivatori diretti devono investire ogni anno per migliorie alle case dei lavoratori dipendenti, agli altri fabbricati e al fondo una somma pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di affitto determinato ai sensi del precedente articolo 2.

Gli investimenti di cui al comma precedente dovranno essere effettuati sulla base dei piani colturali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, d'intesa con la rappresentanza aziendale dei lavoratori dipendenti e previo parere favorevole della commissione locale per la mano d'opera agricola, di cui all'articolo 6 della legge sopra citata.

Per gli investimenti di cui al presente articolo si applicano a tutti gli effetti le norme contenute nel titolo secondo della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

ART. 4.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, sono nulle.

Restano valide le norme più favorevoli agli affittuari che siano contenute nei contratti e le convenzioni concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, purché risultino da atto scritto e firmato e non siano in contrasto con la legge 11 febbraio 1971, n. 11, e con la presente legge ».

ART. 5.

Ferma restando la proroga prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e successive integrazioni, i contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno durata minima di anni 18, purché il titolare del contratto o altro componente della sua famiglia avente diritto continuino la diretta conduzione del fondo. Per i contratti in corso il periodo di anni 18 decorre dalla entrata in vigore della presente legge. La vendita del fondo non altera tali disposizioni.

Le norme di cui al comma precedente non si applicano ai casi in cui il concedente sia un ex coltivatore diretto emigrato che voglia ritornare a coltivare il fondo direttamente.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto dandone preavviso al locatore sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

ART. 6.

Il prezzo di acquisto del terreno, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione istituito con l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è determinato dalla commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e all'articolo 1 della presente legge, con riferimento ai valori fondiari medi di mercato praticati nella zona e secondo le direttive delle Regioni.

Il proprietario concedente, non potrà vendere ad altri il terreno, se non in caso di mancata accettazione del prezzo da parte dell'avente diritto alla prelazione o di sua esplicita rinuncia ad esercitare tale diritto.

Il coltivatore avente diritto alla prelazione può condizionare la propria accettazione a trenta giorni dalla determinazione del prezzo da parte della commissione o alla pronuncia sulla richiesta di mutuo fondiario.

Le somme riscosse dagli enti pubblici e morali per la vendita dei terreni di loro proprietà possono essere destinate all'acquisto di immobili o ad altre forme di investimento, in deroga alle disposizioni che prescrivono diverse forme di impiego.

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12, il subaffitto, la cessione del contratto di affitto e in genere ogni forma di subconcessione o di intermediazione relativi ai terreni di cui alla presente legge sono vietati.

In caso di contratti di subaffitto esistenti o sopravvenuti, di cessione di contratto di affitto e, in genere, di ogni forma di subconcessione o di intermediazione relativi ai terreni di cui alla presente legge, il subaffittuario o subconcessionario si sostituisce, di diritto, a tutti gli effetti, al proprio dante causa nei rapporti con il locatore.

Sono unicamente consentiti rapporti stagionali di utilizzazione delle stoppie ».

Qualora l'affittuario venga convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento, dovrà concedere all'affittuario un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento dei canoni scaduti; in caso di contumacia dell'affittuario il provvedimento dovrà essergli notificato nei termini fissati dal giudice e i 30 giorni decorreranno dalla data di notificazione. Il pagamento entro il termine fissato sana a tutti gli effetti la morosità.

ART. 8.

Le somme corrisposte dagli affittuari a titolo di pagamento anticipato dei canoni di affitto per l'annata agraria 1972-73 saranno

conguagliate con riferimento alle tabelle dell'equo canone derivanti dall'applicazione della presente legge.

Le norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applicano a tutti gli effetti anche ai contratti per i quali siano insorti giudizi nel periodo tra l'entrata in vigore della legge medesima e il 3 agosto 1972.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI

A FAVORE DEI PICCOLI PROPRIETARI CONCEDENTI TERRENI IN AFFITTO

ART. 9.

L'articolo 5-*bis* della legge 4 agosto 1971, n. 592, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge i redditi derivanti dai terreni concessi in affitto non sono computati ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, purché il reddito dei proprietari dei terreni medesimi, accertato nell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, non sia superiore a lire 2.200.000 e il reddito dominicale complessivo non sia superiore a lire 8.000.

Qualora il proprietario non disponga di altri redditi oltre a quello derivante dall'affitto del terreno, ovvero sia titolare di pensione non superiore ai minimi di legge, la quota di reddito dominicale è elevata a lire 20.000.

I piccoli proprietari concedenti che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che non abbiano presentato la domanda di esenzione dell'imposta e sovrainposta sui terreni entro i termini di cui all'articolo 5-*bis* della legge 4 agosto 1971, n. 592, possono chiedere e ottenere la restituzione della somma versata.

Ai fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i proprietari devono presentare documentata istanza agli uffici delle imposte dirette e ai comuni entro il mese di giugno di ciascun anno. L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario dalla quale risulti la piena applicazione del titolo I della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o, in mancanza, da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà accertare l'avvenuta applicazione della legge medesima ».

ART. 10.

A favore dei piccoli proprietari di terreni concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, dei piccoli proprietari coltivatori diretti che cessano l'attività per raggiunti limiti di età o per inabilità lavorativa e che concedono il fondo in affitto e dei piccoli proprietari concedenti a qualsiasi titolo che trasformano i contratti in contratti di affitto, è concesso, per la durata dell'affittanza, un contributo, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

La norma precedente ha validità fino al compimento del decimo anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'entità del contributo di cui al precedente primo comma sarà determinata dalle regioni in modo da garantire ai proprietari concedenti beneficiari un reddito non superiore al 90 per cento rispetto a quello che ricavavano dall'affitto dei terreni sulla base delle tabelle dell'equo canone di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, qualora gli stessi non dispongano di altri redditi oltre a quello derivante dall'affitto, ovvero siano titolari di pensioni non superiori ai minimi di legge, e non superiore all'80 per cento negli altri casi. In ogni caso la somma del canone percepito e del contributo non può superare il 4 per cento dei valori fondiari accertati al 31 dicembre 1970.

Le domande intese ad ottenere il contributo di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere presentate alle regioni, corredate dalle indicazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti e da una dichiarazione dell'affittuario che attesti la piena applicazione del titolo I della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o, in mancanza, da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà accertare l'avvenuta applicazione della legge medesima.

Lo Stato rimborserà alle regioni entro il primo trimestre di ciascun anno ed entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo la somma relativa alla spesa dalle stesse sopportata per la concessione del contributo.

ART. 11.

Al fine di tutelare gli interessi dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto e di integrare e ampliare la proprietà contadina, singola o associata, gli enti di sviluppo, la

Cassa per la formazione della proprietà contadina o altri enti fondiari delegati dalle regioni, sono autorizzati ad acquistare, su domanda dei proprietari, terreni concessi in affitto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 9 della presente legge e i terreni medesimi non siano stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1° gennaio 1971, né provengano da alienazione o divisione effettuata dopo tale data.

È accordata la priorità dell'acquisto al proprietario che sia emigrato, pensionato, vedova, orfano in età minore, lavoratore dipendente, lavoratore autonomo (artigiano, coltivatore diretto, piccolo esercente), nonché ad altri soggetti privi di reddito derivante da attività professionali.

Gli acquisti di cui ai commi che precedono hanno la precedenza sugli altri acquisti di terreni ai quali gli enti di sviluppo e la cassa per la formazione della proprietà contadina sono autorizzati.

Il prezzo dei terreni offerti in vendita sarà determinato moltiplicando il reddito dominicale per un coefficiente fissato dalle regioni in relazione alle diverse zone agrarie omogenee al tipo di cultura.

Il prezzo dei terreni stabilito ai sensi del comma precedente sarà integrato da un premio commisurato al 100 per cento del prezzo medesimo, ridotto del 10 per cento per ogni lire 100.000 di reddito accertato all'offerente nell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la vendita.

Gli enti di sviluppo e gli altri enti fondiari delegati dalle regioni sono autorizzati a compiere, in ordine ai fondi acquistati ai sensi della presente legge o comunque ad essi pervenuti, tutte le operazioni connesse con l'esercizio del diritto di proprietà.

Restano fermi per gli affittuari i diritti derivanti dal rapporto di affitto e dalle leggi vigenti.

ART. 12.

A scelta dell'offerente, il pagamento dei terreni acquistati ai sensi del precedente articolo sarà effettuato con le seguenti modalità:

a) pagamento versato in una unica soluzione, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo comma del successivo articolo 15;

b) con buoni del tesoro di durata decennale al tasso del 7,5 per cento, al prezzo di lire 80 per ogni 100 lire di capitale nominale,

i cui imborsi avranno luogo alla pari se richiesti dopo due anni e godranno di un premio di rimborso progressivamente crescente dall'1 per cento all'8 per cento;

c) con la istituzione, in luogo del pagamento con le modalità di cui ai precedenti punti a) e b), di una rendita vitalizia ai sensi del successivo articolo 13.

ART. 13.

L'ammontare annuo della rendita vitalizia di cui al punto c) del precedente articolo 12 sarà commisurato al 12 per cento del prezzo di vendita dei terreni qualora il venditore non disponga di altri redditi oltre alla predetta rendita vitalizia, ovvero sia titolare di pensione non superiore ai minimi di legge, e al 10 per cento negli altri casi.

In caso di morte del titolare, la rendita vitalizia sarà reversibile secondo le norme vigenti per le pensioni di vecchiaia.

La rendita di cui ai precedenti commi sarà annualmente rivalutata in base all'andamento del costo della vita. Di essa potranno beneficiare i piccoli proprietari concedenti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

ART. 14.

I terreni acquistati ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12, salvi i diritti dei concessionari su di essi insediati, debbono essere utilizzati, nell'ambito dei piani zionali di sviluppo agricolo e sulla base delle direttive delle regioni, per la formazione o l'ampliamento di aziende dirette coltivatrici, singole o associate, da assegnare in proprietà o in affitto, secondo la loro preferenza, a coltivatori diretti e a lavoratori agricoli dipendenti che ne facciano richiesta.

Le entrate derivanti dall'alienazione e dalla concessione in affitto dei terreni di cui al comma precedente, andranno a formare un apposito fondo da istituire presso il Ministero del tesoro, che sarà utilizzato per la realizzazione dei fini di cui all'articolo 11 della presente legge.

ART. 15.

Al pagamento dei terreni acquistati con le modalità di cui al punto a) del precedente articolo 12 si provvede con le disponibilità ri-

sultanti al 1° gennaio 1972 in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, che conseguentemente sono utilizzate al fine predetto, salva la facoltà delle regioni di disporre con propri provvedimenti ulteriori finanziamenti.

Al finanziamento di cui all'articolo 11 e al punto *c)* dell'articolo 12 della presente legge si provvederà con stanziamenti che il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, sulla base delle necessità accertate, in apposito capitolo del bilancio dello Stato per ogni esercizio finanziario a partire da quello successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere annualmente buoni del tesoro di cui al punto *b)* dell'articolo 12 della presente legge per l'importo corrispondente alle domande pervenute.

ART. 16.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro emanerà, d'intesa con le regioni, il regolamento per la attuazione delle norme di cui all'articolo 10, al punto *c)* dell'articolo 12 e all'ultimo comma dell'articolo 14 della presente legge.